

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

Art. 4

Accertamento delle violazioni

Le violazioni di norme che prevedono irrogazioni di sanzioni amministrative sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:

- a)** l' indicazione del tempo e del luogo dell' accertamento;
- b)** le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché l' Ufficio di appartenenza;
- c)** le generalità del trasgressore e, nell' ipotesi prevista dall' articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
- d)** l' eventuale individuazione di obbligati in solido ai sensi dell' articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- e)** la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l' indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
- f)** l' indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
- f bis)** la menzione della diffida amministrativa qualora sia applicabile ai sensi dell'articolo 3 bis;
- g)** la menzione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente;
- h)** l' individuazione dell' ente o dell' organo al quale il trasgressore ha facoltà di presentare scritti difensivi, richiesta di audizione e documenti ai sensi del successivo articolo 8;
- i)** la sottoscrizione del verbalizzante.

Note:

1 Aggiunto dopo la lettera f bis) del primo comma un comma da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016